

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
f.to **FERRARI Manuele**

IL VICE SEGRETARIO
f.to **FACHIN Barbara**

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato designato certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro cinque giorni dalla sua adozione e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal **01/05/2012** al **16/05/2012**.

Forni Avoltri, _____

L'IMPIEGATO ADDETTO
f.to **ROMANIN Laura**

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta l'esecutività della presente deliberazione dalla data di sua adozione.

IL VICE SEGRETARIO
f.to **FACHIN Barbara**

Copia conforme all'originale agli atti che si compone di n° _____ fogli.

Il Funzionario Incaricato

addì _____



COPIA

N° 4 del Reg. Del

COMUNE DI FORNI AVOLTRI

Verbale di deliberazione del Consiglio comunale

SEDUTA del 26/04/2012

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU).

L'anno **duemiladodici** il giorno **ventisei** del mese di **aprile** alle ore **17.30** si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **Pubblica** di **prima convocazione**.

Sono presenti al momento dell'apertura della discussione sul presente punto:

Nominativo	Carica	Presente	
FERRARI Manuele	Sindaco	Si	
CECONI Paolo	Consigliere	Si	
DEL FABBRO Primo	Consigliere	Si	
MAZZOCOLI Alberto	Consigliere	Si	
ROMANIN Silvio	Consigliere	Si	
ROMANIN Stefano	Consigliere	Si	
CATTARINUSI René	Consigliere	Si	
DEL FABBRO Andrea	Consigliere	Si	
DEL FABBRO Giacomo Ivano	Consigliere	Si	
DEL FABBRO Oscar	Consigliere	Si	
TOMASI Pierluigi	Consigliere		No
POTOSSI Adel	Consigliere	Si	
DI SOTTO Fulvio	Consigliere		No
		11	2

Assiste il Vice Segretario comunale Sig. **FACHIN Barbara**.

Assume la presidenza il Sig. **FERRARI Manuele** nella sua qualità di **Sindaco**.

Constatato il numero legale, il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267 18.8.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

f.to **MARESCHI Giuseppe**

Il sottoscritto responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la Regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. N° 267 18.8.2000 ha espresso parere FAVOREVOLE

f.to **COLLINASSI Mauro**

Delibera immediatamente eseguibile

Art. 1, comma 19, L.R. n.21/2003

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazione dell'Imposta municipale propria (IMU)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta municipale propria, la cui entrata in vigore viene anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8, 9 e 14 in materia di Imposta municipale propria;

Visto l'art. 13, c. 13, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6, del D.Lgs. 23/2011, che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 7, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557 del 30 dicembre 1993 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, pari allo 0,2 per cento, riducendola fino allo 0,1 per cento;

Visto l'art. 13, comma 9, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Dpr n. 917/1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

Visto l'art. 13, comma 9-bis, del D.L. n. 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare la sopra citata aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, riducendola fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito con modifiche nella Legge n. 214/2011, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 riportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di € 400,00;
- i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministro dell'Interno del 21 dicembre 2011, che ha posticipato al 31 marzo 2012 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali;

Visto l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 che ha posticipato al 29 aprile 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012;

Visto il "Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria", approvato con delibera consiliare di data odierna;

Visto l'allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;

Visto l'allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti favorevoli espressi in forma palese da n. 8 (otto) consiglieri, su n. 11 (undici) consiglieri presenti, e n. 3 (tre) astenuti e precisamente i signori: Del Fabbro Giacomo Ivano, Del Fabbro Oscar e Potossi Adel;

DELIBERA

1. di approvare per l'annualità 2012 le aliquote base previste dalla legge da applicare all'Imposta municipale propria;
2. di fissare per l'anno 2012 le detrazioni fissate dalla legge;
3. di trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, con le modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, richiamato in detta norma;
4. Successivamente, con separata e distinta votazione, con voti favorevoli n. 11 (undici) su n. 11 (undici) consiglieri presenti e votanti, la deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, comma 12, lett. a) della L.R. n. 17/2004 e successive modifiche e integrazioni.
